

ACCORDO TRANSITORIO ATTRIBUZIONE INCARICHI DI FUNZIONE

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

**(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n.300/2019)**

**presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti**

- Premesso che il CCNL 21.05.2018 (artt. da 14 a 23) ha previsto l'abrogazione delle funzioni di "Coordinamento" e delle "Posizioni organizzative" così come disciplinate dai precedenti CCNL ed, in sostituzione di esse, l'istituzione degli incarichi funzionali;
- Ricordato che l'art. 22 ha stabilito che gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del citato accordo 21.05.2018, ovvero quelli successivamente conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione;
- Dato atto che la regolamentazione e l'istituzione dei nuovi incarichi di funzione non ha ancora trovato definizione;
- Rilevato che, per non pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi/strutture interessati, si rende necessario, nelle more dell'adozione della nuova regolamentazione e dell'istituzione degli incarichi funzionali, coprire provvisoriamente le funzioni di coordinamento/posizioni organizzative che si sono rese nel frattempo vacanti;
- Visto in proposito il parere CFL5 espresso dall'ARAN per analoga normativa del comparto delle Funzioni Locali (CCNL 21.05.2018) che testualmente recita "...se l'ente non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative...stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell'osservanza delle precedenti previsioni".
- Ritenuto, con riferimento alle posizioni organizzative non sanitarie, di ammettere la possibilità di attribuire la funzione solo in presenza di candidati idonei delle precedenti selezioni;




**SI CONVIENE**


- 1) di stabilire che, in applicazione dell'art. 22 (norma transitoria) del vigente CCNL e dunque in continuità con procedure già avviate prima della sottoscrizione del vigente CCNL, in via del tutto transitoria e temporanea e limitata al tempo strettamente necessario alla definizione e avvio del nuovo assetto previsto dal CCNL 21.05.2018, in presenza di posti vacanti o che si rendono tali nelle funzioni di coordinamento ovvero negli incarichi di posizione organizzativa, determinando pregiudizio nella funzionalità del rispettivo servizio/struttura, si proceda all'attribuzione del relativo incarico provvisorio, previa comunicazione alla RSU/OO.SS. della quantità e tipologia delle funzioni che si intendono conferire;
- 2) di precisare che in tali situazioni si faccia ricorso agli elenchi delle ultime selezioni effettuate per lo stesso incarico, in quanto facenti parte delle medesime procedure, demandando al Direttore/Responsabile della struttura interessata l'individuazione del candidato da proporre alla Direzione strategica per il conferimento dell'incarico provvisorio;
- 3) di stabilire altresì che, limitatamente all'incarico provvisorio di coordinamento, in assenza di elenchi utili di precedenti selezioni, si possa istituire una nuova procedura selettiva, come interpretato dal parere ARAN CFL 5 citato in premessa, con le modalità in vigore al 21.05.2018;
- 4) di fissare entro e non oltre il 31.12.2019 il termine per l'adozione della nuova regolamentazione per l'istituzione e l'assegnazione degli incarichi di funzione prevista dal CCNL 21.05.2018, precisando che gli incarichi provvisori di cui sopra, così come quelli in atto al 21.05.2018, verranno meno al contestuale conferimento dei rispettivi nuovi incarichi.



Per la Delegazione Parte Pubblica

Per le RSU

Per le OO.SS.



p.l. FP-CGIL   
Dati Andrea  CISL FP  
FIALS   
UIL-FPL 

4 aprile 2018  
Bergamo, 27 marzo 2019

ASST Papa Giovanni XXIII

\* che non debba essere di nuova istituzione; ma si prenda (coordinatore RSU) e senza ulteriori oneri a carico del Comparto (coordinatore RSU)